

SIMONE MORABITO\*

## L'APPLICABILITÀ DELLA BLOCKCHAIN NEL DIRITTO DELL'ARTE

**SOMMARIO:** 1. Premessa - 2. Le caratteristiche principali della blockchain – 3. Applicabilità della blockchain al diritto dell'arte. – 4. Prime applicazioni – 5. Conclusioni.

### 1. Premessa.

“*Il mondo del diritto cambia*”: così recita il claim del sito di BusinessJus creato oramai nove anni or sono. Mai affermazione fu più consona a descrivere la situazione attuale. Infatti, come a molti noto, le nuove tecnologie stanno letteralmente cambiando lo scenario in cui il diritto si trova a operare. È anche noto che il diritto, nella sua funzione regolatrice dei rapporti umani, è creato *ex post* e non *ex ante* dei fatti oggetto della sua funzione. A volte la sua assenza è assordante, ma pochi riescono a sentire tale *vulnus*. Questo è il caso che ci occupa in questo breve elaborato: la necessità di un diritto che regoli una nuovissima tecnologia, la blockchain (di cui vedremo le prime applicazioni), in un contesto, già di per sé complesso ed eclettico, come il diritto dell'arte.

Qual è dunque il contesto?

Vi è la necessità di fornire certezza alle transazioni. Le transazioni del diritto dell'arte – quelle perlomeno che presentano un alto tasso di litigiosità – sono infatti caratterizzate dalla necessità di ottenere un documento che

---

\* Avvocato iscritto al Foro di Torino, [simone.morabito@studiomorabito.eu](mailto:simone.morabito@studiomorabito.eu), fondatore Artlawyers.legal <http://www.artlawyers.legal/>.

certifichi le caratteristiche dell'opera contro eventuali plaghi, contraffazioni e violazioni del diritto d'autore, insieme ad altri abusi, legati a diffusione illecite o altre violazioni di diritti patrimoniali legati all'opera.

Si ricordi che il diritto dell'arte è per sua natura composito e, quanto meno per le norme che riguardano il nostro ordinamento, non è strutturato a regolare gli scambi attraverso le ultime tecnologie. Benché generali e astratte, le norme di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) o alla Legge n.633 del 22 aprile 1941(*Legge sul diritto d'autore*) non contemplano ovviamente un possibile eventuale utilizzo della blockchain o di altri sistemi di ultima generazione.

## **2. Le caratteristiche principali della *blockchain*.**

Occorre prima di tutto cercare di dare una definizione di blockchain. Questo strumento potrebbe essere definito come quella tecnologia che permette la creazione e gestione di un considerevole database distribuito per l'esecuzione di transazioni condivisibili tra più nodi di una rete<sup>1</sup>. Si tratta, in altre parole, di un database strutturato in blocchi che, a loro volta, contengono più transazioni. Ogni blocco è costituito da macchine computazionali a elevatissima capacità che vengono ricompensate per la risoluzione di un problema matematico con il pagamento di una somma corrisposta in cripto moneta. La risoluzione del problema rappresenta il requisito per la validazione della transazione che si vuole inserire nella blockchain. I blocchi sono tra loro collegati in rete in modo che ogni transazione avviata debba essere appunto validata attraverso la risoluzione di un algoritmo matematico alquanto complesso da parte degli altri blocchi.

La blockchain risulta così costituita da una catena di blocchi che contengono ciascuno più transazioni. La soluzione per tutte le transazioni sono affidate ai nodi, che sono chiamati a vedere, controllare e approvare tutte le transazioni creando una rete che condivide l'archivio di tutta la catena di blocchi e dunque di tutti i blocchi con tutte le transazioni. Ciascun blocco

---

<sup>1</sup> [www.blockchain4innovation.it](http://www.blockchain4innovation.it)

è un archivio per tutte le transazioni, comprese quelle antecedenti, che non possono essere modificate se non con l'approvazione dei nodi della rete.

Così, le transazioni che vi passano sono considerate imm modificabili.

Non solo, si può affermare anche che la blockchain sia un *database distribuito e decentralizzato*, in quanto non vi è un singolo individuo che possa vantare diritti di privativa, bensì la catena di blocchi è ampiamente diffusa in tutto il mondo. Ogni membro della blockchain ha accesso all'intero database di riferimento e alla sua cronologia completa, ma nessuna delle parti controlla i dati o le informazioni; infine, ciascuna parte può verificare direttamente i registri delle altre parti con cui effettua transazioni, senza ricorrere ad alcun intermediario.

Vi sono importanti altre caratteristiche, descritte e riportate dalla *Harvard Business Review*<sup>2</sup> e da interessanti approfondimenti giuridici<sup>3</sup> sul tema. Di seguito le principali.

- *La trasmissione peer-to-peer in assenza di intermediari.* Non vi sono cioè intermediari e la transazione avviene da individuo a individuo, il cosiddetto *peer-to-peer (P2P)*, ossia direttamente tra le parti invece che con un nodo centrale: ogni nodo memorizza e inoltra le informazioni a tutti gli altri nodi. Non vi sono autorità centrali, burocrazia, ruolo attivo e regolatore di Stati o amministrazioni a ciò preposte.
- *La trasparenza attraverso pseudonimo.* Le transazioni avvengono attraverso indirizzi alfanumerici dove l'intestatario può scegliere se rimanere anonimo o rivelare la propria identità.
- *L'irreversibilità delle transazioni registrate.* Una volta che una transazione viene inserita nel database e gli account vengono aggiornati, il registro di transazioni non può essere modificato poiché collegato a ciascun registro di transazione precedente (da qui il termine "*chain*", catena). La complessità degli algoritmi e la tecnica computazionale hanno l'obiettivo di garantire che la registrazione nel database sia permanente, ordinata cronologicamente e disponibile per tutti gli altri utenti nella rete. Gli attacchi informatici sono sostanzialmente impediti in quanto, per

<sup>2</sup> IANSITI, M. AND LAKHANI K.R., "*The truth about Blockchain*", Harvard Business Review (January – February 2017 Issue), disponibile qui <https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain>

<sup>3</sup> <https://www.cyberlaws.it/2018/blockchain-e-funzionamento/>

cambiare un singolo dato, occorrerebbe cambiare l'intera "catena" di transazioni distribuite attraverso la rete.

- La logica computazionale. Le caratteristiche principali della blockchain consentono agli utenti di configurare algoritmi e regole che attivano automaticamente le operazioni tra i nodi. La programmazione di logiche computazionali ha trovato in una cripto moneta in particolare, *Ethereum*, la sua terra d'elezione, utilizzata per lo più anche per la realizzazione di *smart contracts*.

### 3. Applicabilità della blockchain al diritto dell'arte.

Sulla base di questi presupposti appare chiaro che l'attuale contesto di diritto dell'arte necessita delle predette caratteristiche al fine di consentire la certezza assoluta alle transazioni e agli strumenti propri previsti dall'ordinamento. Prima di proseguire occorre brevemente evidenziare come il diritto dell'arte non sia una materia autonoma, ma, al contrario, ricomprenda norme di natura assai eterogena, come di seguito elencate.

- Proprietà intellettuale, in quanto sono applicabili le regole poste dal diritto d'autore a protezione, di regola, dell'artista e dei suoi aventi causa. Vedremo oltre le prime applicazioni già in atto.
- Civilistica, poiché gli operatori dell'arte pongono in essere negozi giuridici per creare, modificare o estinguere rapporti giuridici, derivanti dalle opere d'arte. In questo caso la blockchain è una catena di transazioni di contenuto prettamente civilistico e avente a oggetto diritti disponibili. Come ogni altro strumento informatico che non prevede la conclusione di un contratto con un'esplicita elezione del Foro competente in caso di controversie, l'applicazione del diritto italiano è rara e residuale; è pertanto lasciata, in assenza di espressa indicazione, ai principi generali.
- Comunitaria e internazionale, in quanto tali negozi giuridici hanno sovente carattere sovranazionale e pertanto vi è – e sempre più vi sarà – l'applicazione di Convenzioni, per ora solo di Protocolli, vedi *infra*.
- Tributaria, perché i riflessi delle norme fiscali, dettate in questo settore, in particolar modo per le criptovalute, hanno più che mai una considerevole

- influenza e prima o poi saranno direttamente previste dalle norme fiscali, ora applicabili *de relato* sulle sole imposte dirette e di successorie<sup>4</sup>.
- *Amministrativa*. Lo Stato di regola partecipa attivamente nel diritto dell'arte, ma nel caso della blockchain è totalmente privato della sua funzione regolatrice e centrale, per ora. Eccezione è data dalla funzione para-pubblica dei notai<sup>5</sup>.
  - *Penale*, giacché in alcuni casi è prevista la tutela penale a favore dei soggetti interessati<sup>6</sup>. In questo caso la tutela penale è stata molto invocata quando, alcuni anni or sono, l'Italia ha sperimentato l'attacco di particolari forme di virus informatici che utilizzavano criptovalute, come i *Criptolocker*.

Ora, in relazione alle norme di proprietà intellettuale, la blockchain può essere utilizzata per creare una nuova modalità di registri pubblici di proprietà industriale (uffici nazionali di marchi e brevetti), oltre a servizi di protezione per segreti industriali e *know-how*. Attraverso lo strumento dello "stamping", in questo ambito, si può fornire ai professionisti del settore una prova di anteriorità. Sarebbe anche possibile dare nuovo vigore e forza alle relazioni commerciali – diminuendo di molto la litigiosità – attraverso una nuova modalità di accordi di riservatezza e di supporto documentale in caso di contenzioso. Vedasi a titolo di esempio, la strat up *Bernstein*<sup>7</sup>, dell'italiano Marco Barulli<sup>8</sup>.

Ancora, nell'ambito della tutela del diritto d'autore alla Legge n.633 del 22 aprile 1941 (*Legge sul diritto d'autore*), la tecnologia blockchain permette già di rivendicare la paternità di un'opera tramite sua iscrizione nel registro digitale, fornendo così traccia inequivocabile di anteriorità e paternità,

---

<sup>4</sup> R.M. MORONE, *Bitcoin e successione ereditaria: profili civili e fiscali*, 23 febbraio 2018, Consultabile qui <https://giustiziacivile.com/soggetti-e-nuove-tecnologie/articoli/bitcoin-e-successione-ereditaria-profilo-civili-e-fiscali>

<sup>5</sup> *Infra*, attraverso *Notarchain*.

<sup>6</sup> S. MORABITO, *Video Arte: primi strumenti di tutela*, 4 BusinessJus -43- (2013). Consultabile qui <https://www.businessjus.com/wp-content/uploads/2014/05/Video-arte-primi-strumenti-di-tutela.pdf>

<sup>7</sup> Cfr.: [bernstein.io](http://bernstein.io)

<sup>8</sup> <https://www.cyberlaws.it/2018/blockchain-e-funzionamento/>

semplificando gli attuali processi previsti dagli ordinamenti statali e internazionali. Esistono – come vedremo dopo – numerose applicazioni che esulano però da un discorso di diritto positivo.

Unica eccezione che rappresenta un tentativo apprezzabile (ma forse insufficiente, a parere di chi scrive) è data dalla *Notarchain*, un progetto del Notariato in collaborazione con IBM, per sfruttare le caratteristiche della blockchain in chiave para-pubblica. Attraverso questa tecnologia viene meno l'anonimato degli operatori, in quanto le operazioni sulla catena sono gestite direttamente dai notai. Inoltre, Notarchain propone l'esenzione dai costi per i cittadini per lo sfruttamento della piattaforma e mira a porsi come primo strumento non privato e sicuro per il controllo preventivo dell'identità dei soggetti coinvolti, oltre che per la nota immutabilità dei dati così raccolti e gestiti.

Le potenzialità del sistema blockchain per tali attività sono date dalla possibilità di creare un database unico e condiviso delle informazioni di copyright (rimangono comunque irrisolte delle questioni complesse legate alla pluralità dei soggetti titolari del diritto di copyright) e conseguentemente, a seguito di sfruttamento di diritti di utilizzazione economica, la possibilità di effettuare micro-pagamenti con costi di transazione quasi nulli. Per non parlare anche della più volte citata trasparenza dell'intero ciclo creativo-produttivo e della semplificazione dell'attività di *crowdfunding*.

Nel caso di opere d'arte, in particolare, la tecnologia blockchain consente di dotare un'opera o un bene di un frammento di codice in cui sono registrate le informazioni relative all'autore, data di creazione, descrizione etc. nonché i dati relativi alle licenze di uso, rendendo in tal modo quanto meno ardua la contraffazione dell'opera e la conseguente perdita di valore economico della stessa.

Sono allo studio applicazioni con QR- Code. Infatti, ai sistemi che generano la certificazione di autenticità con tecnologia blockchain e che operano su opere create digitalmente, si affiancano le piattaforme che certificano l'autenticità delle opere d'arte realizzate con media tradizionali attribuendo un QR-Code sulle medesime e sul documento che ne certifica

l'autenticità. Così operando, gli artisti, i galleristi e i collezionisti (potenzialmente tutti gli operatori del settore) che utilizzano la tecnologia, se autenticati, potranno richiedere l'attribuzione e apposizione sull'opera del suddetto codice che apparirà in tutti i successivi trasferimenti<sup>9</sup>.

In tema di brevetti, l'argomento è più complesso: la proprietà brevettuale è intrescamente gravosa a livello economico e richiede molteplici risorse e competenze che spesso mancano nelle piccole-medie imprese con un evidente vantaggio competitivo per quelle invece di maggiori dimensioni che invece possono sopportarne i costi.

La tecnologia blockchain, pertanto, potrebbe aprire le porte della proprietà intellettuale anche a coloro che non dispongono di ingenti risorse e che accederebbero, così, anche ai benefici fiscali connessi, come il *patentbox*.

C'è chi sostiene che, laddove a tutte le imprese venisse concesso di gestire in via autonoma – tramite operatori del diritto specializzati – i propri diritti immateriali attraverso la tecnologia blockchain (con i relativi benefici fiscali), lo scenario che si verrebbe a creare sarebbe quello di un aumento notevole dell'investimento, con beneficio dell'economia<sup>10</sup>.

#### 4. Prime applicazioni.

Riguardo ai protocolli, si segnala *Codex*<sup>11</sup>, una start up di interesse, fondata da Mark Lurie, Jess Houlgrave e John Forrest, che si propone di stabilire un protocollo basato sulla provenienza, creando un registro di titoli decentralizzato, su base blockchain, per il mercato dell'arte. L'idea dei soci è quella di dare un valore alla provenienza di qualsiasi opera al fine di determinarne il prezzo nelle successive transazioni. Si conserverebbe così la storia della proprietà e, in tal modo, il valore delle opere d'arte<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> <http://www.previti.it/2018/06/autenticazione-artistica-e-nuove-tecnologie-blockchain-e-qr-code/>

<sup>10</sup> <https://www.meliusform.it/blockchain-diritti-di-proprietà-intellettuale-ed-avvenire-delle-professioni-legali.html>

<sup>11</sup> <https://www.codexprotocol.com/>

<sup>12</sup> <http://ilgiornaledellarte.com/articoli/2018/3/129018.html>

Nella stessa direzione si sta muovendo la casa d'aste online americana *Paddle8* che, fondendosi con *The Native* – società di ampia capitalizzazione che si occupa di servizi tecnologici, di marketing e di e-commerce – sta lavorando al progetto *BidCoin*<sup>13</sup>.

*Artlery*<sup>14</sup>, invece, ha creato un'applicazione simil-social network in cui i partecipanti, al pari dei galleristi, diventano *stakeholder* nella diffusione digitale dell'opera stessa. L'interessante meccanismo si baserebbe sull'apprezzamento dell'opera, all'aumentare del quale vi sarebbero due effetti: rendita per gli utenti e visibilità per gli artisti.

Nel corso di quest'anno verrà poi lanciato il progetto *Maecenas*<sup>15</sup> che introduce il concetto di comunione – in senso meramente civilistico ex artt. 1100 e ss. c.c. – frazionando importanti opere in quote, così rendendole rapidamente vendibili e acquistabili. Ogni comunista riceverebbe quindi certificati di proprietà da inserire nel proprio patrimonio, dando così nuova vita a opere storiche e facilitando il lavoro di artisti più giovani.

## 5. Conclusioni.

Da quanto sopra descritto, si evince che la blockchain ha caratteristiche utili per registrare sempre più dati ordinati in tempo e senza possibilità di modifica o revisione. Questa nuova tecnologia consente di superare anche le vecchie e nuove questioni relative all'autenticità non solo di un bene-opera, ma anche del certificato di autenticità che l'accompagna, evitando la contraffazione e la validità nel tempo.

L'Italia deve, a parere di chi scrive, cambiare radicalmente passo e aderire in modo importante a nuovi meccanismi di evoluzione tecnologica, dando la possibilità a tutti di effettuare, anche in questo caso, una auspicata rivoluzione culturale.

---

<sup>13</sup> <https://www.nytimes.com/2018/01/23/business/dealbook/paddle8-bitcoin-blockchain.html>

<sup>14</sup> <https://artlery.com/>

<sup>15</sup> <https://www.maecenas.co/>



Prova ne è che lo Stato italiano non ha aderito, probabilmente per i consueti problemi di instabilità politica, alla *European Blockchain Partnership*<sup>16</sup>, firmata a Bruxelles da 22 Paesi europei (21 dell'Ue più la Norvegia) con cui gli Stati firmatari “*riconoscono il potenziale della blockchain per trasformare i servizi digitali in Europa*” e, sulla base delle caratteristiche e del predetto potenziale (applicabile come abbiamo visto anche al diritto dell'arte) “*s'impegnano a lavorare insieme per supportare i comuni obiettivi*”.

Un nuovo futuro è alle porte, anche per il diritto e per i suoi strumenti.

\*

S.MORABITO, *L'applicabilità della blockchain nel diritto dell'arte*, 4 BusinessJus 78 (2018).

\*

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a  
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della  
licenza

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

---

<sup>16</sup> <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership>